

FRINGE BENEFIT: I NUOVI CRITERI PER MUTUI E PRESTITI SONO LEGGE

Nella giornata di ieri, 13 dicembre, è stata approvata la legge che modifica, già per il 2023, **le modalità di calcolo dei *fringe benefit* in caso di mutui e prestiti agevolati**, attenuando significativamente le pesanti ricadute che si delineavano a danno delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Come **FISAC** e come **CGIL** possiamo a ben ragione **essere orgogliosi di un risultato che trae origine dalla nostra iniziativa**, avviata con la presentazione da parte della CGIL di una [serie di proposte in tema di *fringe benefit*](#) già nello scorso mese di maggio.

Va tuttavia precisato che l'emendamento approvato non risolve tutti i casi, in quanto introduce **criteri meno favorevoli rispetto a quelli da noi proposti**; analogamente **non** è stata accolta la nostra richiesta di innalzamento della soglia esente (che per coloro che non hanno figli a carico rimane ferma - per il 2023 - a € 258,23). Si è trattato di scelte dettate dall'**assenza di coperture sufficienti**, aspetto che attiene alle decisioni complessivamente compiute dal Governo sulla destinazione delle risorse, nell'ambito di una politica su cui la CGIL ha espresso un giudizio fortemente critico e avviato un percorso di mobilitazione. Fatte queste doverose premesse, l'emendamento comunque rappresenta di per sé un **significativo passo avanti nella direzione di una maggiore equità**, che testimonia ancora una volta la fondatezza e l'equilibrio delle nostre rivendicazioni.

CHE COSA PREVEDE LA NORMA

La norma, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene sul TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi - e in particolare sull'art. 51, comma 4, lettera b) - **differenziando**, tra l'altro, **i criteri per la determinazione dell'ammontare dei *fringe benefit* correlati a mutui e prestiti agevolati in base alla tipologia di tasso (variabile o fisso)**.

In particolare, in caso di concessione di mutui/prestiti si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente:

- per mutui/prestiti a **tasso variabile**, alla **data di scadenza di ciascuna rata**,
- per mutui/prestiti a **tasso fisso**, alla data di **concessione del prestito**,

e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Viene quindi meno il criterio che prevedeva il confronto con il tasso di riferimento individuato dalla BCE (tasso **MRO**, *Main Refinancing Operations*) vigente al termine del periodo di imposta (quindi alla **fine dell'anno**): una condizione che a seguito dell'ulteriore impennata registrata dal tasso MRO nel corso del 2023 prospettava per i dipendenti delle banche titolari di mutui e prestiti una vera e propria "stangata".

Va nel contempo richiamato (come già fatto nel riquadro iniziale) che la norma, per quanto rappresenti una **modifica favorevole**, **non consentirà di evitare in tutti i casi le trattenute** relative a mutui e prestiti agevolati, come proviamo a illustrare più avanti.

COMPUTO E TEMPORALITÀ DEGLI EVENTUALI ADDEBITI

L'azienda ci ha comunicato che il computo dei *fringe benefit* correlati a mutui e prestiti sarà effettuato nel **cedolino di gennaio 2024**.

Inoltre, accogliendo una richiesta da noi avanzata, in caso di colleghe e colleghi destinati comunque a subire un onere non trascurabile, a gennaio sarà erogato un **anticipo** di importo analogo a quello dell'onere stesso (da restituire in massimo **12 rate mensili**), evitando che l'impatto si abbatta su una sola mensilità.

QUALCHE ESEMPIO

MUTUI E PRESTITI A TASSO FISSO

Ipotizziamo un prestito di € 40.000 al tasso fisso del 3% erogato il 1° ottobre 2022, quando il tasso MRO era pari all'1,25%.

Andamento Tasso MRO negli ultimi 10 anni

Decorr.	8/5/13	13/11/13	11/6/14	10/9/14	16/3/16	27/7/22	14/9/22	2/11/22	21/12/22	8/2/23	22/3/23	10/5/23	21/6/23	2/8/23	20/9/23
MRO	0,50%	0,25%	0,15%	0,05%	0,00%	0,50%	1,25%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	3,75%	4,00%	4,25%	4,50%

In base alla **normativa previgente**, per l'anno 2023 si sarebbe dovuto calcolare il 50% della differenza tra gli interessi del piano di ammortamento effettivo (basato sul 3%) e quelli calcolati all'MRO di fine 2023 (4,50%). Il risultato di questo calcolo produce un importo di circa € 280, quindi in assenza di figli a carico si ha il superamento della soglia esente e una trattenuta in busta paga di oltre € 100.

Al contrario, potendo **ora** riferirsi per il confronto all'**MRO vigente alla data di concessione** (1,25%), ed essendo quest'ultimo (in base al nostro **esempio**) **inferiore al tasso applicato**, non si deve dare corso ad alcun conteggio e non si avranno quindi né incremento della base imponibile, né trattenute.

MUTUI E I PRESTITI A TASSO VARIABILE

In base alla **normativa previgente**, per l'anno 2023 si sarebbe dovuto calcolare il 50% della differenza tra gli interessi del piano di ammortamento effettivo (basato su un tasso variabile) e quelli calcolati all'MRO di fine 2023 (4,50%).

In particolare per le rate pagate a inizio anno la differenza sarebbe stata molto rilevante.

Al contrario, essendo il **nuovo parametro** per il confronto l'**MRO vigente alla scadenza di ciascuna rata**, il calcolo della differenza si baserà su un piano di ammortamento anch'esso a tasso variabile che per il 2023 terrà conto del seguente andamento dell'MRO:

- a inizio anno 2,50%
- dal 08/02/2023 3,00%
- dal 22/03/2023 3,50%
- dal 10/05/2023 3,75%
- dal 21/06/2023 4,00%
- dal 02/08/2023 4,25%
- dal 20/09/2023 4,50%

Considerato che ci riferiamo a mutui/prestiti a tasso variabile concessi da una banca a una/un dipendente è probabile che il tasso applicato si mantenga più basso rispetto all'MRO tempo per tempo vigente: tuttavia il **50% della differenza tra gli interessi pagati e quelli calcolati in base all'MRO alla scadenza di ciascuna rata sarà notevolmente inferiore rispetto all'importo che si sarebbe ottenuto con la regola precedente**.

Viene inoltre superata la **contraddittorietà** della **norma originaria** che imponeva di **confrontare un tasso variabile con un tasso fisso** (con il risultato di non rendere certo nel tempo l'onere, quando invece l'obiettivo di chi sceglie il tasso fisso è proprio quello di una invariabilità del costo da sostenere nel tempo).

RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL MUTUO/PRESTITO

Per i casi di rinegoziazione del mutuo/prestito, che non risulterebbe espressamente contemplata dalla nuova norma, presumiamo che occorra assumere come riferimento il tasso MRO al momento della rinegoziazione, ma per una conferma occorrerà attendere i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

CONSIDERAZIONE FINALE

Se in generale la **modifica della norma non consente di escludere sempre lo sfioramento della soglia esente** (soprattutto in assenza di figli a carico e limite pari a € 258,23), **in tutti i casi si riduce la base imponibile "aggiuntiva" che si può determinare e conseguentemente l'aggravio previdenziale e fiscale ad essa relativo**.

La **FISAC CGIL** con i suoi Rappresentanti Sindacali è come sempre a disposizione per chiarimenti.

14 dicembre 2023

La Segreteria FISAC CGIL Gruppo Intesa Sanpaolo